



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
143	09/02/2021
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

OGGETTO:	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1° TRIMESTRE 2021 (1° GENNAIO /31 MARZO 2021) CIG: Z893080835
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO CHE attualmente il Comune di Corropoli è già in convenzione con +energia S.p.A. avente sede in Via Fedeli 2/A 06034 Foligno (PG) per la fornitura di Energia Elettrica per l'anno 2018 alle condizioni e tariffe sopra riportate, per il tramite del Broker Energetico Paolo Candeloro, Via Aurelio Saffi, 16, Pescara;

RITENUTO PERTANTO per i suddetti motivi ed in considerazione delle tariffe particolarmente vantaggiose per l'Amministrazione, di procedere all'affidamento della fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione ed altri usi per l'anno 2019, alla +energia S.p.A. avente sede in Via Fedeli 2/A 06034 Foligno (PG) C.F. e P.IVA 01244170526, alle condizioni della convenzione soprarichiamata;

VALUTATA una stima presunta della spesa per l'approvvigionamento di energia elettrica **dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2021 di € 21.000, 00 compresa IVA.**

VISTI : l'art. 1, commi 449, 445 e 456 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e l'art. 1, comma 7, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

DATO ATTO CHE i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas, il cliente ha la possibilità di recedere in qualsiasi momento e senza onere aggiuntivo (del. 144/2007) ed ai sensi della legge n. 208/2015 nel testo vigente, art. 7, qualora vi fossero condizioni di maggior vantaggio economico a favore del Comune, la possibilità di adeguamento ai migliori corrispettivi;

VISTA la Legge 07.08.1990, n.241, nel testo in vigore;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n.267, nel testo in vigore;

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n.50, nel testo in vigore;

VISTA la Legge 14.11.1995, n.481, nel testo in vigore;

VISTO il D. Lgs. 16.03.1999, n.79, c.d. "Decreto Bersani", nel testo in vigore;

VISTO l' art.24 della Legge 28.12.2001, n.448, c.d. "Finanziaria 2002", nel testo in vigore;

VISTA la direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 26.06.2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE;

VISTO il D.L. 18.06.2007, n.73, convertito nella Legge 03.08.2007, n.125, recante *"Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia"*, nel testo in vigore;

RICORDATO CHE dal 01/07/2007, con l'attuazione della direttiva 2003/54/CE, è stato contemplato il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in Italia;

DATO ATTO CHE a seguito dell'eliminazione del monopolio sul suddetto mercato nonché della separazione obbligatoria tra attività di distribuzione e vendita, introdotta con il D.L. n.73/2007 sono aumentati i soggetti che offrono energia elettrica;

TENUTO CONTO CHE la vigente normativa in materia di spesa pubblica impone agli enti locali la progressiva riduzione delle spese per forniture e servizi;

DATO ATTO CHE i Comuni per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza comunale, tra l'altro per l'energia elettrica, ai sensi dell'art.1, comma 7 del D.L. 06.07.2012, n.95, convertito in Legge 07.08.2012, n.135, così come modificato dall'art.1, comma 494, della Legge 28.12.2015, n.208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, devono avvalersi della convenzione Consip, ad eccezione di contratti stipulati con altra centrale di committenza a condizioni economiche più vantaggiose, come sotto riportato:

"7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome

procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale."

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di poter affidare, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 01.01.2019, la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, edifici ed illuminazione pubblica, alla Società +ENERGIA S.p.A., con sede legale in Via Fedeli, 2/A, Foligno (PG), alle condizioni e tariffe già in convenzione come nei precedenti anni;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

DETERMINA

DI DARE ATTO CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1. DI ADERIRE ED AFFIDARE**, per i motivi citati in premessa, alla "Fornitura di energia elettrica" con la società **+energia S.p.A.** avente sede in Via Fedeli 2/A 06034 Foligno (PG) C.F. e P.IVA 01244170526, per l'anno 2019 alle condizioni e tariffe sopra riportate, per il tramite del Broker Energetico Paolo Candelora, Via Aurelio Saffi, 16, Pescara, giusta nota del 28/03/2017, acquisita al Prot. Com.le n. 4048 del 18/04/2017, con possibilità di recesso anticipato o adeguamento ai migliori corrispettivi in caso vi fossero condizioni di maggior vantaggio economico e comunque inferiori ai minimi previsti per convenzioni Consip;
- 2. DI DARE ATTO CHE** la scadenza della Convenzione è fissata al 31.03.2021
- 3. DI IMPEGNARE** la complessiva presunta spesa di **€ 21.000, 00**, IVA compresa, sui seguenti capitoli del bilancio 2019:

- 340, 2004, 1526, 1776, 648, 734, 1877, 82, 1416
4. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.
 5. **DI DARE ATTO**, infine, che il CIG risulta essere: **CIG: Z893080835**

LA PRESENTE DETERMINAZIONE

- a) ai sensi dell'Art. 51 comma 4 del D.Lgs 267/2000 , diverrà esecutiva con l'apposizione del " VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;
- b) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183-comma 9° del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
CRETONE ANGELANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente